

Modificata la l.r. 3 aprile 2000, n. 22 sulle vendite straordinarie e gli orari degli esercizi commerciali

La nuova legge disciplina la materia delle vendite straordinarie e quindi le vendite di liquidazione, le vendite promozionali e le vendite di fine stagione. In particolare le nuove norme consentono di realizzare vendite promozionali a prezzo scontato tutto l'anno, salvo che nei periodi antecedenti i saldi, eliminando in merito anche gli adempimenti amministrativi a carico dei commercianti. Al fine di dare maggiore flessibilità ed autonomia all'esercente nella gestione della propria attività commerciale, vengono modificate anche le norme relative alla fascia oraria di apertura e chiusura degli esercizi, oggi compresa tra le ore sette e le ore ventidue.

La nuova legge dà la possibilità ai Comuni, su richiesta degli esercenti, di estendere, nei giorni feriali, la fascia entro la quale gli esercenti fissano liberamente l'orario di vendita dalle ore cinque alle ventiquattro, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere di apertura degli esercizi.

Vi è inoltre la facoltà da parte dei Comuni di consentire l'ulteriore anticipo dell'orario di apertura mattutina, ove necessario in relazione alle esigenze dei cittadini.

Non sarà poi più obbligatoria la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Le disposizioni della legge si applicano anche ai cosiddetti outlet, se ubicati in luoghi distinti da quelli di produzione, stabilendo così norme uguali per tutti i soggetti che gestiscono attività di vendita al pubblico.

Complessivamente si tratta di una legge concreta ed innovativa che, condivisa da tutti gli operatori del settore, è volta al rilancio dei consumi ed al contenimento dei prezzi, assicurando inoltre idonee condizioni di trasparenza.